

A White Paper. breve sommario delle
normative di legge relative al trattamento
dei dati personali ed alla tutela della
privacy

Michele Finelli
Release 1.0

Sommario

Copyright (c) 2001 Michele Finelli.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License” (Chapter A).

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Cosa questo documento non è	3
1.2	Note sulla terminologia	3
2	La normativa	5
2.1	D.L. 675/96 e D.P.R. 318/99	5
2.2	Soggetti incaricati	6
2.3	Definizioni dei dati	6
2.4	Misure minime di sicurezza	7
2.5	Documento programmatico sulla sicurezza	11
2.6	Responsabilità civile per il trattamento dei dati: <i>Best practices</i>	11
3	Ruolo e compiti del responsabile del trattamento dei dati personali	13
3.1	Rapporti con il titolare	14
3.2	Rapporti con i collaboratori e gli incaricati	14
3.3	Rapporti con gli interessati	15
A	GNU Free Documentation License	17
A.1	Applicability and Definitions	17
A.2	Verbatim Copying	18
A.3	Copying in Quantity	18
A.4	Modifications	18
A.5	Combining Documents	19
A.6	Collections of Documents	19
A.7	Aggregation With Independent Works	19
A.8	Translation	19
A.9	Termination	19
A.10	Future Revisions of This License	19
B	Thanks	21

Capitolo 1

Introduzione

Questo piccolo *white paper* è inteso come una succinta introduzione ai termini di legge introdotti dopo l'approvazione della legge 675/96, legge sulla tutela dei dati personali (nota anche come "Legge sulla privacy"), e alle conseguenze pratiche che questa legge (e successivi decreti) hanno sulla pratica di una comune azienda.

1.1 Cosa questo documento non è

Questo documento non è un formulario magico. Non è neanche il sostituto cartaceo di un avvocato o di un consulente informatico specializzati in tema di sicurezza e *privacy*.

È però un documento ove ho cercato, con l'aiuto di alcuni amici e colleghi, di fare un po' chiarezza su cosa comportasse veramente, al di là del clamore ingiustificato dei media, per un'azienda o per un privato cittadino la nuova normativa sui dati personali. Queste note non sostituiscono la lettura delle fonti originali, ma forse possono essere di aiuto per chi si trovasse spiazzato di fronte alla terminologia legale o fosse poco aduso a ad essa.

Questo documento è stato rilasciato sotto polizza FDL, come spiegato nell'appendice A. Ciò brevemente significa che, o lettore, tu puoi fare di questo documento ciò che vuoi, fintatochè lo lasci sotto polizza FDL e indichi chiaramente quali siano l'autore e il copyright. Per il resto: *enjoy*.

1.2 Note sulla terminologia

Le parti di testo in sans serif si riferiscono a citazioni testuali della legge.

Il documento è strutturato pensando di avere le seguenti figure

- il *responsabile per il trattamento dei dati personali* – Articolo 3, D.L. 675/96
- gli *incaricati del trattamento dei dati personali* – Articolo 3, D.L. 675/96
- gli *amministratori di sistema* – Articolo 1, D.P.R. 318/99
- i *custodi delle parole chiavi* – Articolo 2, D.P.R. 318/99
- il *responsabile per la sicurezza aziendale*

Tranne l'ultima figura indicata — il responsabile per la sicurezza — tutte le altre sono figure previste dalle leggi vigenti; il responsabile della sicurezza, per le differenti competenze tecniche richieste potrebbe o meno coincidere con il responsabile del trattamento dei dati personali.

Capitolo 2

La normativa

Nel presente capitolo sono brevemente richiamate le definizioni principali delle leggi e dei d.p.r relativi alla normativa sulla tutela dei dati informatici soggetti alla legge sulla privacy.

2.1 D.L. 675/96 e D.P.R. 318/99

La legge che tutela i dati personali é il decreto legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai trattamenti di dati personali” del 31 dicembre 1996.

Il regolamento attuativo di tale legge è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale in data 28 luglio 1999: il D.P.R. 318/99, “Regolamento recante le norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell’art.15, comma 2 della legge 675/96”. Il D.P.R. 318/99 deve essere applicato entro la data del 28 marzo 2000¹.

Il regolamento attuativo determina le norme minime di sicurezza che devono essere garantite in una struttura informatica e i soggetti incaricati alla loro applicazione. Le norme sono differenziate a seconda che la struttura informatica abbia o meno una certa topologia di rete — ovvero che gli archivi contenenti dati personali siano o meno accessibili da altri calcolatori — e similmente i soggetti incaricati hanno differenti responsabilità.

¹Salvo che per i soggetti che hanno usufruito della proroga fino al 31 dicembre 2000 (a mente della legge 325/00).

2.2 Soggetti incaricati

Le figure individuate dalla legislazione sono:

- il *titolare*: la persona fisica o giuridica alla quale è da riferirsi la titolarità del trattamento ed i conseguenti oneri facoltà, ivi compreso il profilo della sicurezza,
- il *responsabile*: come previsto dagli articoli 1 e 8 del D.L. 675/96, è la persona (fisica, giuridica, ente, associazione, ...) che, se designata, è stata preposta dal titolare al trattamento dei dati personali; tale persona, per esperienza, capacità e affidabilità fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza,
- gli *amministratori di sistema*: essi sono i soggetti preposti al compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di dati e di consentirne l'utilizzazione,
- i *soggetti preposti alla custodia delle parole chiave, soggetti preposti alla custodia dei codici identificativi personali, soggetti preposti alla custodia di chiavi per strumenti di custodia di documenti*: la funzione di tali soggetti è limitata all'ambito del controllo e della custodia delle parole chiave, dei codici identificativi o delle chiavi fisiche che fungono da codice di accesso a parti della struttura informatica.

Il responsabile è tenuto ad indentificare e a designare per iscritto sia gli amministratori di sistema che tutti gli altri soggetti sopra indicati. Costoro, analogamente, sono tenuti a rispettare i regolamenti e le direttive loro assegnate, dal presente e da altri documenti, per l'applicazione delle misure di sicurezza.

2.3 Definizioni dei dati

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. C della legge 675/96 (cosiddetta legge sui dati personali o sulla privacy) per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

L'interpretazione del testo di legge porta a suddividere i dati così come definiti in due diverse categorie:

dati cosiddetti neutri (la definizione è data *ad escludendum* rispetto alle definizioni successive); si tratta di tutti quei dati che, pur personali, non presentano alcuna particolarità ovvero informano circa una situazione non ritenuta degna di particolare tutela dell'ordinamento (ad esempio indirizzi, numeri telefonici, ...).

dati particolari la cui definizione è tratta dal capo IV della legge 675/96 e comprende le seguenti categorie di dati:

- dati sensibili (così come definiti dell'art. 22 comma 1 della legge); sono i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
- dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale; sono definiti dall'art. 24 della legge 675/96 e riguardano appunto i provvedimenti suddetti, ovvero le iscrizioni nel casellario giudiziale relative ad un determinato soggetto.

2.4 Misure minime di sicurezza

Le misure minime di sicurezza fissate dal D.P.R. 318/99 sono differenti, a seconda — come brevemente accennato in precedenza — del fatto che:

1. il trattamento dei dati personali sia effettuato per **fini esclusivamente personali**
2. il trattamento dei dati personali non sia effettuato per fini esclusivamente personali: in tal caso è necessario distinguere tra
 - (a) trattamento con strumenti **diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati** oppure
 - (b) trattamento con strumenti elettronici o comunque automatizzati: in tal sotto caso è necessario distinguere tra
 - i. trattamento effettuato mediante **elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali**,
 - ii. trattamento effettuato mediante elaboratori accessibili in rete, siano esse **reti non disponibili al pubblico** che **reti di telecomunicazione disponibili al pubblico**.

Si hanno pertanto quattro casi diversi.

2.4.1 Trattamento dei dati personali effettuato per fini esclusivamente personali

In tale caso la legge è molto chiara (articolo 8 del D.P.R. 318/99): indipendentemente dal fatto che gli elaboratori siano o meno accessibili da altri elaboratori o terminali, solo nel caso in cui i dati siano organizzati in una banca dati è necessario proteggere l'accesso ai dati o al sistema mediante una parola chiave.

Si osservi che :

- non è fatto accenno al fatto che la parola chiave debba essere diversa per i differenti utilizzatori
- si specifica tale obbligo unicamente per dati organizzati per banche dati. Banca dati (come descritto nell'articolo 2 del D.L. 675/96) è un complesso di dati, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento.

2.4.2 Trattamento dei dati personali — per fini non esclusivamente personali — con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati

Si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 9 del D.P.R. 318/99:

- nel nominare per iscritto gli incaricati del trattamento è necessario specificare che costoro abbiano accesso solamente ai dati personali la cui conoscenza sia necessaria allo svolgimento dei compiti loro assegnati,
- gli atti ed i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

Inoltre, nel caso si tratti di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/96, si deve ulteriormente garantire che:

- se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;

- l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

2.4.3 Trattamento dei dati personali — per fini non esclusivamente personali — effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali

In tale caso si applicano le misure indicate nell'articolo 2 del D.P.R. 318/99. Essenzialmente ciò si riduce ad avere un sistema di parole chiave predisposto al controllo degli accessi ai dati:

- devono essere individuati per iscritto uno o più soggetti preposti alla custodia delle parole chiavi e alla loro eventuale sostituzione,
- le parole chiave devono essere fornite ad ogni singolo incaricato del trattamento,
- deve essere previsto, se possibile, un meccanismo autonomo che consenta ai medesimi incaricati la sostituzione delle proprie parole chiave, previa comunicazione agli addetti responsabili.

2.4.4 Trattamento dei dati personali — per fini non esclusivamente personali — effettuato mediante elaboratori accessibili attraverso reti pubbliche o meno

In questo caso è necessario preventivamente accertarsi che siano state applicate le norme di sicurezza del punto precedente (l'esistenza di parole chiave, di soggetti preposti alla loro custodia, ...) e le seguenti disposizioni aggiuntive:

- a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
- i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;

- gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'articolo 615 quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.

2.4.4.1 Accesso ai dati sensibili

Nel caso in cui il trattamento riguardasse anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/96, il responsabile del trattamento deve rilasciare agli incaricati del trattamento delle autorizzazioni (per persona singola o per gruppo di lavoro), suscettibili dei seguenti vincoli:

- L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento.
- Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.
- L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.
- La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l'accesso stesso.
- Non è consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro. Tale norma implica che tutti i programmi che trattano dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/96 (ossia ciò che nella legge è nominato applicazione) debbano prevedere un meccanismo di autenticazione che impedisca a più utenti che condividono lo stesso codice identificativo personale di accedervi contemporaneamente.

Infine, anche i supporti di memorizzazione utilizzati durante il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/96 possono essere riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili, altrimenti devono essere distrutti.

2.5 Documento programmatico sulla sicurezza

Nel caso il cui il trattamento dei dati personali riguardasse i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/96, la legge (articolo 6 del D.P.R. 318/99) prevede la predisposizione e l'aggiornamento — **con cadenza annuale** — di un documento, definito “Documento programmatico sulla sicurezza” dei dati.

Per la redazione del documento è necessario compiere **un'analisi dei rischi** al fine di distribuire i compiti e le responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi. Secondo il regolamento, il documento programmatico sulla sicurezza deve definire:

- i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;
- i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
- i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;
- l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.

2.6 Responsabilità civile per il trattamento dei dati: *Best practices*

Occorre inoltre ribadire che le misure minime indicate nel D.P.R. 318/99 devono considerarsi necessarie ma non sufficienti. Il rispetto di tali misure non rappresenta infatti una esimente nel caso in cui vengano arrecati danni a terzi per effetto del trattamento di dati personali. Il preciso riferimento all'art. 2050 del codice civile (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) fa sì che, in caso di procurato danno, resti a carico del titolare del trattamento la dimostrazione di avere adottato tutte le misure cautelative capaci di prevenire il danno stesso.

Alla luce di tali implicazioni legali è chiaro come sia necessario adoperarsi al meglio, onde essere in grado di potere dimostrare che, nell'eventualità di vertenze legate alla responsabilità civili dei responsabili del trattamento dei dati personali, fosse stata presa ogni possibile misura per garantire la massima sicurezza possibile della struttura informatica.

L'approccio seguito nel seguito di questo documento, soprattutto per le parti di pertinenza delle figure responsabili, consta nell'individuare nella pratica della sicurezza (informatica, ma non solo) le migliori procedure in uso (letteralmente *best practices* in inglese) e di attenersi, nei limiti del possibile, a tali direttive.

Capitolo 3

Ruolo e compiti del responsabile del trattamento dei dati personali

Il presente capitolo indica quali sono i ruoli ed i compiti dei responsabili della sicurezza e del trattamento dei dati personali. Lo scopo dei due ruoli — che possono coincidere, e che sovente coincidono per ragioni di praticità — è rispettivamente

- per i *responsabili della sicurezza* nell'individuare e rendere operative le procedure necessarie a garantire il rispetto della politica aziendale, sia al momento dell'applicazione del presente documento che nel tempo,
- per i *responsabili del trattamento dei dati personali* nell'essere "la persona preposta dal titolare al trattamento dei dati personali (...) che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia, anche con riferimento al profilo della sicurezza" (Art.8, legge 675/96).

Il **responsabile del trattamento dei dati personali** ha i seguenti compiti:

1. rispettare e fare rispettare le misure prescritte dalla legge,
2. sottoscrivere le notifiche e le variazioni da comunicarsi al Garante dei trattamenti dei dati personali — attività questa da svolgersi assieme al titolare dell'esercizio¹,
3. controllare l'operato degli incaricati del trattamento dei dati personali,

¹Articolo 7.3 della legge 675/96.

4. controllare che il trattamento dei dati personali avvenga nell'ambito della legittimità del rapporto di lavoro, verificando pertanto che essi siano acceduti, utilizzati, modificati e distrutti in modo corretto.

Il responsabile si avvale di incaricati del trattamento dei dati personali, ossia di persone che per scopi di lavoro necessitano di trattare i dati personali posseduti dall'azienda. Le successive sezioni spiegano quali siano i rapporti precisi fra il responsabile, i suddetti incaricati e gli altri soggetti identificati dalla legge 675/96.

3.1 Rapporti con il titolare

Il responsabile del trattamento dei dati personali deve riportare periodicamente al titolare una relazione relativa agli adempimenti di legge operati. Deve inoltre comunicare al titolare:

- le richieste degli interessati di accesso, blocco, cancellazione e opposizione al trattamento dei dati personali,
- informare il titolare di ogni questione rilevante ai fini legali, derivante dall'operato di soggetti interessati o dal Garante stesso,
- il trattamento o il trasferimento di dati personali all'estero (di ciò deve essere data comunicazione al Garante, Art. 28, legge 675/96).

3.2 Rapporti con i collaboratori e gli incaricati

Il responsabile del trattamento dei dati personali ha il compito di sorvegliare che gli incaricati del trattamento dei dati personali operino entro le norme stabilite dalla legge. Si osservi che "non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte di persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità (Art. 19, legge 675/96). Il responsabile deve pertanto controllare che siano rispettate le disposizioni impartite (Art. 8, legge 675/96), che non vengano trattati dati personali senza che i rispettivi interessati ne abbiano dato il consenso e che, cessato il rapporto di collaborazione, tutti i dati personali detenuti, in forma elettronica e cartacea, siano restituiti o distrutti.

3.3 Rapporti con gli interessati

Il responsabile del trattamento dei dati personali deve infine disporre dell'applicazione della legge 675/96 — in particolare degli articoli 10 e 11 — per quanto riguarda i rapporti con gli interessati del trattamento dei dati personali. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

1. trattati in modo lecito e secondo correttezza,
2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi,
3. esatti e, se necessario, aggiornati,
4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati,
5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (Art. 9, legge 675/96).

È compito del responsabile del trattamento dei dati personali fare sì che ogni incaricato del trattamento, qualora si presenti l'occasione di raccogliere o registrare nuovi dati, accerti altresì il consenso dei medesimi interessati, li informi dei loro diritti ai sensi dell'articolo 13 della legge 675/96, e in caso di consenso faccia firmare l'apposita **lettera informativa** o controlli la presenza della stessa.

Il responsabile deve successivamente operare affinché le informative siano archiviate e conservate per futura evidenza della corretta raccolta e del corretto utilizzo dei dati.

Il responsabile deve infine pianificare le procedure necessarie ad evadere celermente le richieste degli interessati nel caso questi esercitassero i diritti indicati nell'articolo 13 della legge 675/96, ovvero:

1. il diritto a conoscere dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro natura e la loro finalità,
2. il diritto alla cancellazione, alla rettifica, all'aggiornamento, alla trasformazione o al blocco dei dati che lo riguardano,
3. il diritto di opporsi al trattamento dei dati, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta,

4. il diritto di opporsi al trattamento dei dati previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente il diritto (Art.13, legge 675/96).

Si consideri infatti che, trascorsi cinque giorni dalla richiesta, l'intressato può proporre ricorso al Garante per la tutela dei dati personali, ovvero adire l'autorità giudiziaria competente.

Appendice A

GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000

Copyright © 2000 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

A.1 Applicability and Definitions

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. The “Document”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “you”.

A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License.

The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.

A “Transparent” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, whose contents can be viewed and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup has been designed to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not “Transparent” is called “Opaque”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, \LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats include PostScript, PDE, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

A.2 Verbatim Copying

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

A.3 Copying in Quantity

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously at no charge using public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

A.4 Modifications

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).
- State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- Preserve all the copyright notices of the Document.
- Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- Include an unaltered copy of this License.
- Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve the section's title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties – for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

A.5 Combining Documents

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements."

A.6 Collections of Documents

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

A.7 Aggregation With Independent Works

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.

A.8 Translation

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail.

A.9 Termination

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

A.10 Future Revisions of This License

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright © YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

If you have no Invariant Sections, write “with no Invariant Sections” instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write “no Front-Cover Texts” instead of “Front-Cover Texts being LIST”; likewise for Back-Cover Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Appendice B

Thanks

Il presente documento è stato scritto grazie all'aiuto di molte persone che mi hanno ascoltato mentre mi dibattevo tra i meandri legali e tecnici della legge: in ordine esclusivamente alfabetico:

- Mauro Amico,
- Francesco Colliva,
- Alessandro Gencarelli,
- Fabio “Kurgan” Muzzi,
- il gruppo di RedTurtle Technologies,
- Luca Salvini.

Ovviamente gli errori rimangono cosa mia. L'ultima versione del documento è sempre reperibile sui seguenti siti:

- `erlug.linux.it`
- `www.trustnet.it`
- `www.tigerteam.it`

`finelli@ieee.org`
3 aprile 2001